

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4509 del 10/09/2021                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | DEMANIO IDRICO TERRENI - Ireti S.p.A. Concessione area demaniale corso d'acqua Rio della Buca Comune di Langhirano loc. Cascinapiano. Rifacimento condotta idrica esistente con tubo in pead DE 160; codice pratica Sinadoc 13108/2021 SISTEB PR21T0033. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-4649 del 10/09/2021                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda ns prot. n. PG/2021/67349 del 29/04/2021 con cui la Società IRETI S.p.A, C.F./P.Iva 01791490343 gestore del servizio idrico integrato del Comune Langhirano, ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale corso d'acqua Rio della Buca, catastalmente identificata al foglio 16 parte dei mappali 98 e 107 del Comune di Langhirano (PR), ad uso attraversamento Rio della Buca per sostituzione condotta idrica esistente.

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 137 del 12/05/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/74129 del 11/05/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**ACCERTATO che il richiedente ha versato:**

- le spese istruttorie pari a €75,00;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società IRETI S.p.A, C.F./P.Iva 01791490343 gestore del servizio idrico integrato del Comune Langhirano, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio della Buca, individuata al foglio 16 parte mappali 98 e 107 nel Comune di Langhirano (PR) ad uso attraversamento Rio della Buca per sostituzione condotta idrica esistente, codice pratica SISTEB PR21T0033 – Sinadoc 13108/2021;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 Dicembre 2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/06/2021 acquisito con nota PG/2021/107332 del 08/07/2021;
4. Il concessionario in quanto gestore del servizio idrico integrato del Comune di Langhirano non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dall'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004; art. 143 del D.Lgs 152/2006; DGR 913/2009; DGR n.173/2014; nota PG/2014/272518 del 23/07/2014 della Direzione Generale ambiente e difesa del suolo e della costa; nota PG/2020/55240 del 15/04/2020 della Direzione Tecnica di Arpae;
5. il Concessionario ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a IRETI S.p.A, C.F./P.Iva 01791490343 gestore del servizio idrico integrato del Comune Langhirano (cod. pratica **PR21T0033**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio della Buca, individuata al foglio 16 parte dei mappali 98 e 107 e area non censita antistante le particelle suddette in Fraz. Cascinapiano del Comune Langhirano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 6 metri lineari, è destinata ad uso attraversamento Rio della Buca per sostituzione condotta idrica esistente .

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario in quanto gestore del servizio idrico integrato del Comune di Langhirano non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dall'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004; art. 143 del D.Lgs 152/2006; DGR 913/2009; DGR n.173/2014; nota PG/2014/272518 del 23/07/2014 della Direzione Generale ambiente e difesa del suolo e della costa; nota PG/2020/55240 del 15/04/2020 della Direzione Tecnica di Arpae.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il concessionario è esente dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R 2/2015 art. 8 comma 4.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione.
4. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
5. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art. 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/74129 del 11/05/2021 trasmesso dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

|      | TIPO | ANNO   | NUMERO |
|------|------|--------|--------|
| REG. | PC / | 2021 / |        |
| DEL  |      |        |        |

Rif  
PG/2021/67349 del 29/04/2021  
Sinadoc 13108/2021 – SISTEB PR21T0014

Invio mezzo PEC

**ARPAE****Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

P. le della Pace 1

43121 Parma (PR)

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)**Comando Carabinieri Forestali Parma**

Via Macedonio Melloni 4

43121 Parma (PR)

[fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it)

**Oggetto:** (2021.650.20.6/78) Istanza di concessione area demaniale per rifacimento condotta idrica esistente con tubo in pead del 160 e controtubo in acciaio DN250;

**Corso d'acqua:** Rio della Buca;

**Area demaniale:** foglio 16; mappale 107;

**Richiedente:** Ireti S.p.A.

**Trasmissione parere idraulico di competenza ai sensi R.D. n. 523/1904 e s.m.i..**

(Rif. PC/2021/24275 del 03/05/2021)

Il Responsabile di Ambito,

in riferimento alla richiesta in oggetto, relativa all'istanza da parte della ditta Ireti S.p.A. per rifacimento condotta idrica esistente con tubo in pead del 160 e controtubo in acciaio DN250;

**VISTA** la documentazione grafica e da ortofoto allegata;

**VISTO** il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

**ESPRIME parere idraulico favorevole** all'intervento di cui in oggetto, in Comune di Langhirano (PR), alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- la durata complessiva dei lavori e' fissata in 45 giorni consecutivi.
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it) ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC: [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it).
- il richiedente dovrà comunicare prima dell'inizio delle lavorazioni previste il nominativo della Ditta incaricata all'esecuzione dei lavori.

Strada Garibaldi 75  
43121 PARMA

tel. 0521.788711-714-710

Email: [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

|                    | INDICE   | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO  | NUM | SUB. |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|------|
| a uso interno: DP/ | Classif. |        |        |        |        |        | Fasc. |     |      |

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

GG

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**